

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

***ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE***

Nell'interesse dei Signori

COGNOME	NOME	COD. FISC.
Cucè	Federica	CCUFRC97H56C351N
Zapparrata	Tiberio	ZPPTBR96R21G912R
Di Stefano	Nunzia Stefania	DSTNZS86H54G371N
Laspina	Maria Lucia	LSPMLC78T53C351E
Naso	Ivana Domenica	NSAVDM96H65C351A
Cavallo	Salvatore	CVLSVT67A01H574G
Mauceri	Patrizia	MCRPRZ78P54B428T
Testa	Valeria	TSTVLR86B50C351D
Mrowka	Izabela	MRWZBL69D44Z127Z
Pulvirenti	Piero David	PLVPDV76S28C351H
Tropea	Ketty	TRPKTY97E71A841T
Guzzardi	Maria Carmela	GZZMCR73S44C351A
Torrise	Carmela	TRRCML66A65E017E
Altamore	Salvatore Giuseppe	LTMSVT93C15F899D
Altamore	Giulia	LTMGLI00C51C927J
Cunsolo	Gaetana Loredana Maria	CNSGNL78E54M088Z
Militello	Stephanie	MLTSPH90A57Z112Q
Giarrizzo	Melania	GRRMLN86B60F899Z
Amato	Ilenia	MTALNI84P49F899A
Nisi	Sara	NSISRA00T46F899P
Buglisi	Giuliana	BGLGLN00T63F899L
Giurdanella	Concetta	GRDCCT75C44F899D
Paglia	Maria Filippa	PDLMFL90R63C351B
Corsaro	Caterina	CRSCRN76M63G371B
Parisi	Andrea	PRSNDR88S09C351N
Torrise	Pierpaolo	TRRPPL78S29G371S
Toscano	Agata	TSCGTA97P68C351X
Toscano	Francesco	TSCFNC79C16A841E
Toscano	Salvatore	TSCSVT83D08G371W
Virgillito	Anna Maria	VRGNMR76H54G371I
Saracino	Roberta	SRCRRT77P46F839Q
Cutrona	Sebastiano	CTRSST889L10B428Q
Melchionda	Nicola	MLCNCL96B03H926M

Melchionda	Daniela	MLCDNL98C44H926E
Spinella	Caterina	SPNCRN70M70H224G
Chiabra	Alice	CHBLCA93A47L219I
D'Aiello	Giuseppina	DLLGPP79D49I628S
Paradisi	Concetto	PDRCCT82T08E017A
Spadafora	Beatrice	SPDBRC6A46B428P

meglio indicati nelle procure allegate, tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org avvsantidelia@cnfpec.it, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Michele Bonetti Via S. Tommaso d'Aquino, 47, Roma

contro

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché dei controinteressati in atti,

per l'annullamento

previa misura cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. anche in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- della nota prot. 9256 del 18 marzo 2021 di trasmissione del D.M. n. 50/2021;
- del Decreto Ministeriale n. 50/2021 di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio 2021-2023;
- delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'allegato A, nella parte in cui prevedono che il punteggio assegnato al servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà;
- del Decreto Ministeriale n. 138 del 20 aprile 2021 nonché del decreto Ministeriale n. 141 del 22 aprile 2021 con cui viene disposta una proroga per l'inoltro delle domande;

- delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2014, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

FATTO

Con atto notificato in data 25 giugno 2021 i ricorrenti proponevano ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso gli atti indicati in epigrafe. A seguito di ciò, il Ministero dell'Istruzione proponeva atto di opposizione *ex art.* 10, D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 16 luglio 2021, con il quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Ciò premesso, con il presente atto l'odierno ricorrente si costituisce innanzi a codesto On.le T.A.R.

ALLA S.V.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse dei Signori

COGNOME	NOME	COD. FISC.
Cucè	Federica	CCUFRC97H56C351N
Zapparrata	Tiberio	ZPPTBR96R21G912R
Di Stefano	Nunzia Stefania	DSTNZS86H54G371N
Laspina	Maria Lucia	LSPMLC78T53C351E

Naso	Ivana Domenica	NSAVDM96H65C351A
Cavallo	Salvatore	CVLSVT67A01H574G
Mauceri	Patrizia	MCRPRZ78P54B428T
Testa	Valeria	TSTVLR86B50C351D
Mrowka	Izabela	MRWZBL69D44Z127Z
Pulvirenti	Piero David	PLVPDV76S28C351H
Tropea	Ketty	TRPKTY97E71A841T
Guzzardi	Maria Carmela	GZZMCR73S44C351A
Torrisi	Carmela	TRRCML66A65E017E
Altamore	Salvatore Giuseppe	LTMSVT93C15F899D
Altamore	Giulia	LTMGLI00C51C927J
Cunsolo	Gaetana Loredana Maria	CNSGNL78E54M088Z
Militello	Stephanie	MLTSPH90A57Z112Q
Giarrizzo	Melania	GRRMLN86B60F899Z
Amato	Ilenia	MTALNI84P49F899A
Nisi	Sara	NSISRA00T46F899P
Buglisi	Giuliana	BGLGLN00T63F899L
Giurdanella	Concetta	GRDCCT75C44F899D
Paglia	Maria Filippa	PDLMFL90R63C351B
Corsaro	Caterina	CRSCRN76M63G371B
Parisi	Andrea	PRSNDR88S09C351N
Torrisi	Pierpaolo	TRRPPL78S29G371S
Toscano	Agata	TSCGTA97P68C351X
Toscano	Francesco	TSCFNC79C16A841E
Toscano	Salvatore	TSCSVT83D08G371W
Virgillito	Anna Maria	VRGNMR76H54G371I
Saracino	Roberta	SRCRRT77P46F839Q
Cutrona	Sebastiano	CTRSST889L10B428Q
Melchionda	Nicola	MLCNCL96B03H926M
Melchionda	Daniela	MLCDNL98C44H926E
Spinella	Caterina	SPNCRN70M70H224G
Chiabra	Alice	CHBLCA93A47L219I
D'Aiello	Giuseppina	DLLGPP79D49I628S
Paradisi	Concetto	PDRCCT82T08E017A
Spadafora	Beatrice	SPDBRC6A46B428P

meglio indicati nelle procure allegate, tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

avvsantidelia@cnfpec.it, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Michele Bonetti Via S. Tommaso d'Aquino, 47, Roma

contro

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché dei controinteressati in atti,

per l'annullamento

previa misura cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. anche in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- della nota prot. 9256 del 18 marzo 2021 di trasmissione del D.M. n. 50/2021;
- del Decreto Ministeriale n. 50/2021 di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio 2021-2023;
- delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'allegato A, nella parte in cui prevedono che il punteggio assegnato al servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà;
- del Decreto Ministeriale n. 138 del 20 aprile 2021 nonché del decreto Ministeriale n. 141 del 22 aprile 2021 con cui viene disposta una proroga per l'inoltro delle domande;
- delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2014, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Premesse.

I ricorrenti, come da documentazione versata in atti, entro i termini e modi previsti dal D.M. n. 50/2021 e dai successivi D.D.M.M. n. 138 del 20 aprile 2021 e n. 141 del 22 aprile 2021, hanno tutti presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA.

Tutti i ricorrenti sono accomunati dalla circostanza di aver svolto servizio anche presso le scuole paritarie (nella presente sede non si discute del possesso dei titoli di accesso alle graduatorie, tutti legittimamente detenuti dai ricorrenti) e, sulla base delle disposizioni previste nel suddetto Decreto Ministeriale n. 50/2021, patiscono una ingiusta quanto illegittima decurtazione del punteggio per il solo fatto di non aver prestato servizio esclusivamente nelle scuole statali.

Eppure, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, la normativa vigente è chiara e non lascia spazi a dubbi interpretativi nell'affermare che le scuole paritarie sono in tutto equivalenti alle scuole statali e che il punteggio scaturito dal servizio ivi prestato, dunque, deve essere valutato in maniera identica. Gli atti ministeriali oggi impugnati, invece, non tengono in considerazione tale equiparazione disponendo che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”*.

Sul punto il G.A. ha già avuto modo di esprimersi e, da ultimo, il TAR del Lazio, con la sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021, ha accolto il ricorso dei ricorrenti per violazione, in primis, della Legge n. 62/2000, ribadendo che la *«sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di*

pariordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, D.L. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"».

La disposizione prevista negli atti impugnati, dunque, è palesemente illegittima e merita di essere annullata per i seguenti

MOTIVI

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51, 97 COST. DISPARITÀ. ARBITRARIETÀ. ASSENZA DI VALUTAZIONE, INCOERENZA, IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 62/2000. VIOLAZIONE DEL D.L. 250/2005 CONVERTITO IN L. 27/2006 E DEL D.L. 255 DEL 3 LUGLIO 2001 CONVERTITO NELLA L. 20 AGOSTO 2001 N. 333. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/2015.

1. Con il D.M. n. 50/2021 il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per i profili professionali per personale ATA di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico. Come si è avuto modo di anticipare in premessa i ricorrenti subiscono il dimezzamento del punteggio computato per i titoli di servizio, in quanto hanno lavorato, svolgendo le stesse mansioni dei loro colleghi, anche nella scuola paritaria.

L'allegato A al citato D.M. (*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*) prevede al punto F delle avvertenze che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il*

punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso". Tale previsione, è riportata anche all'interno dei successivi allegati (A1, A2, A3, A4, A5) ove, con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, accanto alla voce "*scuole non statali paritarie*" espressamente si legge che "*il punteggio è ridotto alla metà*".

Appare evidente come tali disposizioni siano lesive degli interessi di parte ricorrente e contrarie alle norme che disciplinano il servizio svolto nelle scuole paritarie, con particolare riferimento proprio alla quantificazione del servizio.

2. L'articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 2000 n. 62 – "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" – in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione prevede espressamente che "*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è **costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali**. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*". Al comma 2 della medesima disposizione, si legge ulteriormente che "*Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6*". Per espressa previsione, poi, dei commi successivi, il Legislatore precisava che le scuole paritarie svolgono "*un servizio pubblico*" per cui "*accolgono chiunque (...) richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*".

La normativa richiamata sancisce espressamente che il sistema di istruzione pubblico si fonda sia sulle scuole statali sia sulle scuole "paritarie" ossia quelle scuole private che hanno ottenuto la assimilazione in base al dettato normativo

richiamato.

Si riporta, poi, come il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

La totale assimilazione tra le scuole paritarie e quelle statali (prevista per i docenti ma estensibile al personale ATA) viene ulteriormente confermata dal D.L. 3.07.2001 n. 255 convertito in L. 20 agosto 2001 n. 333 che all'articolo 2, comma 2, prevede espressamente che *“Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (...) I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

È del tutto evidente quindi che non solo vige una totale equivalenza tra gli istituti statali e gli istituti paritari, ma vi è anche una perfetta equivalenza tra il servizio prestato in entrambe le strutture scolastiche.

Conseguenza imprescindibile della richiamata ricostruzione normativa è che la scelta del Ministero ha letteralmente obliterato il dettato costituzionale e più in generale, l'intero sistema di istruzione nazionale che, appunto, è basato su un doppio canale scolastico (pubblico e privato).

3. In merito si è più volte espressa anche la giurisprudenza amministrativa che

senza indugio ha fornito una interpretazione autentica del quadro normativo riportato.

Il TAR del Lazio, proprio sulla vicenda del riconoscimento del servizio prestato dal personale ATA nelle scuole paritarie, ha recentemente chiarito che «*Non può pertanto non ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, ovverosia che “i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”* (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.). Giova altresì segnalare che in argomento la Sezione si è già espressa con sentenza, stabilendo che la “sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, D.L. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415)”. Ulteriormente il Consiglio di Stato, parimenti, ha chiarito che l'esclusione del “servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)” (Sez. VI, 7 marzo 2017, n. 951, Pres. De Francisco, est. Simeoli).

“Ai sensi della l. 10 marzo 2000 n. 62, il sistema statale di istruzione si impernia

proprio sulla scuola statale e su quella paritaria, le quali devono garantire i medesimi standard qualitativi, nel senso che la scuola paritaria può ambire a tale status e mantenerlo solo se essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma fra cui spicca l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio” (TAR Campania, Sez. IV, 17.10.2013 n. 4658).

“Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l'istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l'art. 33 cost. – una volta soddisfatte tutte le condizioni normative – il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia non più quale concessione, assentita quasi “intuiti personae”, bensì come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell'idoneità tecnica secondo parametri legislativamente prefissati” (TAR Campania Sez. VIII, n. 290 del 7 marzo 2013).

Appare palese, dunque, come gli atti impugnati siano illegittimi e devono essere annullati per quanto di interesse di parte ricorrente, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

ISTANZA EX ART. 55 COMMA 10 C.P.A.

I vizi denunciati in ricorso, tutti palesemente fondati, rendono necessaria la pronta definizione nel merito dello stesso. L'importanza degli interessi coinvolti, impone la necessità di una sollecita definizione del procedimento che tenga conto che molti saranno i ricorrenti a vedersi defraudati della possibilità di essere immessi in ruolo, avendone i requisiti, già dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che la S.V.E., previo accoglimento dell'istanza cautelare nelle forme e nei limiti indicati, Voglia annullare in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, lì 24 giugno 2021.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ISTANZA EX ART. 55 COMMA 10 C.P.A.

I vizi denunciati in ricorso, tutti palesemente fondati, rendono necessaria la pronta definizione nel merito dello stesso. L'importanza degli interessi coinvolti, impone la necessità di una sollecita definizione del procedimento che tenga conto che molti saranno i ricorrenti a vedersi defraudati della possibilità di essere immessi in ruolo, avendone i requisiti, già dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le TAR, previo accoglimento dell'istanza cautelare nelle forme e nei limiti indicati, Voglia annullare in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, lì 16 luglio 2021.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti